

Condizioni generali (CG) della Ascensori Schindler SA (SCH)

1. Informazioni generali

- 1 Gli ordini della SCH si basano esclusivamente su queste condizioni generali, nella misura in cui gli ordini non contengano delle norme derogatorie. Se la SCH richiede una conferma d'ordine, il contratto acquista validità solo al ricevimento della stessa.
- 2 Le condizioni generali (CG) del fornitore diventano parte integrante del contratto solo se la SCH le accetta espressamente per iscritto.
- 3 L'accettazione incondizionata della merce, dell'opera o del servizio (svolgimento del contratto rispettivamente esecuzione) non funge da riconoscimento di CG antitetiche.

2. Oggetto

- 1 Gli ordini di merci, opere o servizi da parte della SCH necessitano della forma scritta.
- 2 Il genere, l'entità e il momento della fornitura, rispettivamente della prestazione, sono fissati nell'ordine. Le deroghe necessitano del consenso scritto della SCH.
- 3 Come proprietà garantite valgono le caratteristiche specifiche di esecuzione e/o di prestazione. Come presupposto valgono l'idoneità all'uso, la messa a disposizione e l'elaborazione elettronica illimitata di dati nonché l'esecuzione in conformità alle norme e alle disposizioni del paese di destinazione o, se queste non sono indicate nell'ordine, del paese fornitore.
- 4 Il fornitore si impegna a indicare per iscritto alla SCH le contraddizioni individuate, presunte o evidenti, in relazione alla merce ordinata, all'opera o al servizio e, in particolare, in riferimento alle regole generalmente riconosciute della tecnica o della sicurezza del lavoro.

3. Condizioni di consegna

- 1 Se non pattuito altrimenti, fanno stato gli Incoterms, DDP (Delivered Duty Paid).
- 2 Il trapasso di proprietà e rischio avviene al momento della fornitura della merce o della presa in consegna dell'opera.
- 3 La SCH si riserva il diritto di respingere o di non prendere in consegna le forniture con imballaggio e indirizzo carenti nonché le consegne anticipate o le consegne parziali non pattuite per iscritto e di stoccarle, a costo e pericolo del fornitore, fino all'adempimento corretto dell'ordine.
- 4 Ogni invio deve essere corredato da un bollettino di consegna contenente i seguenti dati: referenza dell'ordine, numero dell'ordine e del materiale, precisa descrizione del contenuto e designazione, nel caso in cui si tratti di una fornitura parziale o residua o di una fornitura di campioni.
- 5 Su richiesta della SCH vanno indicati i pesi individuali e/o totali (lordi e netti).
- 6 La SCH può ritornare il materiale d'imballaggio dietro accredito.
- 7 In caso di prototipi, il fornitore allega alla consegna spontaneamente i protocolli di misura. Su richiesta della SCH, il fornitore mette a disposizione i relativi documenti come i protocolli di test o prova, le istruzioni per il montaggio, il funzionamento o la manutenzione, le dichiarazioni di conformità, ecc.

4. Sicurezza qualitativa (SQ)

Il fornitore garantisce la qualità delle prestazioni da fornire. Egli è tenuto a rispettare determinate prescrizioni qualitative (ad es., specifiche, norme, disegni). Se il fornitore individua difetti o pericoli nelle prescrizioni qualitative di sicurezza, deve informarne tempestivamente la SCH per iscritto, indicando la fattispecie. La SCH è autorizzata a effettuare regolari controlli nei locali del fornitore, previa tempestiva notifica, per verificare il rispetto e l'esecuzione delle misure indispensabili e pattuite a livello di SQ. Al riguardo, il fornitore garantisce alla SCH l'accesso necessario agli impianti di produzione e la visione della sua documentazione SQ.

5. Ritardo

Il fornitore adotta misure immediate per rimediare a ritardi incombenti o individuabili e ne informa tempestivamente la SCH.

6. Condizioni di pagamento ed emissione della fattura

- 1 Il pagamento è dovuto 30 giorni dopo l'emissione della fattura. Quest'ultima presuppone una fornitura o una prestazione conformi al contratto. Se dovesse constatare delle anomalie nella fornitura, la SCH si riserva il diritto di trattenere una parte adeguata del pagamento.
- 2 La fattura deve essere indirizzata alla contabilità creditori 6030 Ebikon e deve contenere, oltre ai requisiti legali, i seguenti dati: referenza dell'ordine (ad es., data e numero dell'ordine, nome e cognome dell'ordinante), numero del materiale, documento sull'esecuzione della prestazione (attestato di consegna, bollettino di consegna, ecc.), attestato di dati legali come imposte, tasse, dazi doganali, descrizione – in caso di fornitura parziale o residua o fornitura di campioni – nonché il paese d'origine di ogni posizione di merce.

7. Garanzia

- 1 L'obbligo immediato di verifica della cosa e di difetti, ai sensi dell'art. 201 CO rispettivamente dell'art. 367 CO, non è applicabile per la SCH. La SCH può inoltrare ricorso in garanzia per i vizi della cosa durante tutto il periodo di garanzia. L'obbligo di garanzia è di 24 mesi dalla fornitura/ritiro dell'opera; per i pezzi sostit-

tutti o riparati il termine di garanzia inizia di nuovo al momento della loro consegna. La prestazione di garanzia comprende i difetti reali o legali dell'oggetto nonché la mancanza delle caratteristiche garantite o presupposte.

- 2 In casi urgenti o se il fornitore non rimuove immediatamente i difetti oggetto di reclamo, la SCH è autorizzata a eliminare o a far eliminare i difetti a spese del fornitore. Se entro il termine fissato non avviene la sostituzione o la correzione, la SCH è autorizzata alla disdetta immediata o al ritiro immediato da tutto l'ordine. Il fornitore è tenuto, in qualsiasi caso e senza prova di responsabilità, al totale risarcimento del danno (ivi compresi tutti i danni assoluti o ulteriori).

8. Diritto d'uso di software standard

Il fornitore garantisce alla SCH il diritto non esclusivo e trasferibile di utilizzare il software standard contenuto nell'oggetto ordinato nonché nella documentazione per l'applicazione regolamentare. Il fornitore garantisce di disporre dei relativi diritti di uso e distribuzione e di non rivalersi sulla SCH per eventuali diritti di terzi derivanti dalla violazione di tali diritti. La SCH può realizzare, a scopo di sicurezza e archiviazione, delle copie del software e del documento.

9. Responsabilità

Il fornitore esonera la SCH da qualsiasi pretesa di terzi, relativa alla fornitura o alla prestazione, derivante dalla responsabilità sul prodotto, dalla protezione dell'ambiente o dalla protezione della proprietà intellettuale e solleva completamente la SCH da qualsiasi responsabilità. La SCH è tenuta a informare immediatamente il fornitore sulle pretese che possono essere fatte valere nei confronti della SCH.

10. Assicurazione

- 1 Il fornitore garantisce a proprie spese che sussiste, per ogni evento di sinistro, un'adeguata copertura assicurativa commisurata al volume dell'ordine.
- 2 La copertura assicurativa si deve estendere alle cose di proprietà della SCH che sono affidate al fornitore.
- 3 Su richiesta, il fornitore è tenuto a presentare la polizza assicurativa valida.

11. Diritto di protezione industriale e segretezza

Tutti i diritti sulla documentazione, come piani, disegni, documentazione tecnica, software, ulteriore know-how, ecc. e le cose che la SCH affida al fornitore per lo svolgimento dell'ordine, restano di proprietà della SCH. Il fornitore può utilizzare la documentazione e tutte le informazioni ivi connesse solo per l'esecuzione dell'ordine. Senza previa autorizzazione scritta della SCH, il fornitore non è autorizzato a fabbricare, in base a questa documentazione e a queste informazioni, dei prodotti per terzi oppure a copiare, riprodurre o a rendere accessibili completamente o parzialmente a terzi questa documentazione o queste informazioni. Senza previa autorizzazione scritta, la SCH non può essere menzionata in pubblicazioni correlate all'ordine.

12. Protezione dei dati

Il fornitore adotta le misure necessarie per la protezione dei dati. Egli si dichiara d'accordo che la SCH elabori i dati relativi al fornitore e che li metta a disposizione di terzi, in Svizzera e all'estero, per lo svolgimento dell'ordine e la cura dei rapporti commerciali.

13. Disposizioni aggiuntive

- 1 Se, per qualsiasi motivo, una delle succitate disposizioni non dovesse più essere valida, questo non ha nessun effetto sull'efficacia delle altre disposizioni. Le parti contraenti si sforzano di pattuire una disposizione giuridicamente valida che sostituisca della invalida, che si avvicini il più possibile al risultato economico della disposizione invalida. Lo stesso dicasi per qualsiasi lacuna normativa del contratto.
- 2 In caso di interruzione dell'esercizio o di sospensione dell'attività nello stabilimento SCH o nel luogo d'adempimento della SCH per cause di forza maggiore, come incendio, inondazioni, guerre o casi analoghi, la SCH è esentata dall'obbligo di accettare le forniture ordinate per tutta la durata dell'interruzione dell'esercizio e fino alla sua ripresa.

14. Foro giuridico e diritto applicabile

- 1 Il foro giuridico è presso la sede sociale della Ascensori Schindler SA a Ebikon. La Ascensori Schindler SA è tuttavia autorizzata a procedere contro il fornitore presso la sua sede.
- 2 Il contratto è soggetto al diritto materiale svizzero, ad esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale delle merci dell'11 aprile 1980.